



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 / 27/06/2019

Uff. SEGRETERIA TECNICA URBANISTICA

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 81 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO : “MODIFICA ALL’ART. 28-3-2 AREA NORMATIVA CR2 DELLE N.T.A.”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Presente	NESSI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Assente	OSELLA GIUSEPPE	Assente
CERRATO ENRICO	Presente	PALENZONA CARLO	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Assente Giustif.	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Assente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCLANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Assente Giustif.
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Assente
LONGHIN RITA	Presente	ZAMPOLLI LUCIANA	Presente
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Assente		

Pertanto sono presenti n. 18 Consiglieri, nonché gli Assessori:

DI CRESCENZO SILVIA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000) modificato con successive varianti urbanistiche;
- Il vigente PRGC è stato adeguato al P.A.I con la variante urbanistica strutturale n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
- Il P.R.G.C. vigente ha individuato per la borgata Bauducchi tre distinte aree di espansione "Cr2" a prevalente destinazione residenziale normate dall'art. 28-3-2. Tali aree concorrono a completare gli ambiti in gran parte edificati ed i nuclei minori o costituenti l'originario tessuto insediativo della predetta borgata, individuati dallo stesso PRG rispettivamente come "Br5" (art. 28-2-5) e "Ar2" (art. 28-1-2);
- Rispetto alla vigente *"Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica"* la Borgata Bauducchi ricade in classe di rischio IIIb2 sulla quale, a seguito dell'avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di arginatura lungo i rii Sauglio-Tepice, trovano applicazione le prescrizioni contenute nella classe di rischio II2 ed in particolare il divieto di realizzare nuovi locali interrati e l'obbligo di realizzare il primo solaio abitabile a quota compatibile con la piena di riferimento Tr200;
- La realizzazione degli interventi diretti nelle aree "Cr2" è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo al fine di garantire la necessaria dotazione di infrastrutture e servizi pubblici in un ordinato sviluppo urbanistico-edilizio;
- Per le aree normative Cr2 della borgata Bauducchi non è stata approvata alcuna convenzione e non è in corso alcun procedimento finalizzato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.);
- I proprietari di parte dei terreni ricadenti in area normativa Cr2 (3) hanno presentato, con nota del 21.09.2016 prot. 51845, un'istanza di parere di massima (proposta di PEC) avente ad oggetto la realizzazione di una struttura assistenziale socio-sanitaria con 120 posti letto articolata in un edificio a due piani fuori terra e di circa mc 18.650;
- L'Amministrazione Comunale, in merito all'istanza di cui sopra, ha espresso, con nota del 02.03.2017 prot. n. 13247, parere favorevole condizionato;
- I proprietari di parte dei terreni ricadenti in area normativa Cr2 (3), essendo intenzionati a realizzare una residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) con 120 posti, hanno presentato, con nota del 11.05.2018 prot. 28509, istanza di variante al P.R.G.C. vigente con la quale hanno chiesto in sintesi quanto segue:
 - Di incrementare il numero di piani da 2 a non meno di 3, ottimale 4 p.f.t.;
 - Di incrementare di conseguenza l'altezza massima;
 - Di individuare quattro zone di cui una per la struttura sanitaria, due residenziali ed una per i servizi pubblici;
- L'Amministrazione Comunale, con nota del 04.06.2018 prot. 33408, preso atto delle criticità evidenziate e delle motivazioni dei richiedenti, ritenendo che l'intervento proposto sia caratterizzato dall'interesse pubblico, ha comunicato l'intenzione dell'Assessorato all'Urbanistica di proporre al Consiglio Comunale una variante per valutare l'accoglimento degli aspetti per i quali sussista l'interesse pubblico;
- In data 08.02.2019, con nota prot. 8344, la soc. Urbe Sana srl ha presentato istanza per l'approvazione di un P.E.C. sui terreni ricadenti in area normativa Cr2 (3) art. 28-3-2 siti in borgata Bauducchi. La proposta di PEC sopra citata non può essere accolta in assenza di una variante al P.R.G.C. a sensi dell'art. 17 comma 5 della L.U.R. in quanto:
 - presuppone un indice di edificabilità territoriale espresso in SLP diverso ed in contrasto con quanto previsto dall'art.28-3-2 delle N.T.A. ovvero un indice espresso in volume;
 - prevede un numero di piani superiore al limite ammesso, nonché un'altezza massima, maggiore di quanto previsto dal P.R.G.C. vigente;
 - non prevede la partecipazione dei tre quarti delle proprietà interessate dalla perimetrazione

di S.U.E. , relativo all' area Cr2 (3), secondo quanto stabilito dall'art. 11 comma 2 lettera b) delle N.T.A. del P.R.G.C.;

- La soc. Urbe Sana srl, ha altresì presentato, con nota del 08.02.2019 prot. n. 8337, istanza di variante al P.R.G.C. vigente inerente i terreni oggetto della proposta di PEC di cui sopra, con la quale con la quale ha chiesto in sintesi quanto segue:
 - Di modificare per la destinazione d'uso Attrezzature socio-sanitarie S6 il parametro dell'indice territoriale da volume a S.L.P.;
 - Di incrementare il numero di piani (da 2 a 3/4 p.f.t.);
 - Di incrementare l'altezza massima (da 7,5 a 12 m);
 - Di consentire maggiore flessibilità planimetrica e tipologica rispetto a quanto previsto dal punto 1) della normativa particolare dell'art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C.;
 - Di consentire la possibilità di presentare un P.E.C. avente estensione pari almeno ai 2/3 dell'intera superficie assoggettata a S.U.E. e comunque di superficie corrispondente all'area della proposta di P.E.C.;
- L'Amministrazione Comunale, con nota del 26.02.2019 prot. 12090, ha comunicato alla società in parola la sospensione dell'istanza di P.E.C. e l'improcedibilità dell'iter in relazione agli evidenti elementi di non conformità con il P.R.G.C. vigente;
- L'Amministrazione Comunale, con nota del 26.02.2019 prot. 12107, ha altresì comunicato l'intenzione dell'Assessorato all'Urbanistica di programmare la redazione di una variante parziale al P.R.G.C. da sottoporre al Consiglio Comunale nella quale, previo approfondimento, potranno essere accolte le proposte in ultimo sottoposte con la nota del 08.02.2019 prot. n. 8337, e ritenute d'interesse pubblico generale e migliorative delle originarie previsioni del P.R.G.C.;

Rilevato che sui terreni ricadenti in area normativa Cr2 (art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C.) del P.R.G.C. vigente sono previste trasformazione urbanistiche, previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo, aventi potenzialmente una pluralità di destinazioni d'uso, tra le quali, ad esempio, la residenza, il commercio, il terziario ed i servizi, come puntualmente elencate nella specifica scheda normativa;

Preso atto che la residenza sanitaria-assistenziale rientra nella destinazione d'uso "Attrezzature socio-sanitarie S6" prevista dal P.R.G.C. vigente sui terreni ricadenti in area normativa Cr2;

Considerato che:

- La realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale di nuovo impianto non può prescindere dall'individuazione di un terreno avente specifiche caratteristiche (anche ai fini della possibilità di accreditamento al Servizio Sanitario nazionale), tra le quali, oltre a quelle di tipo ambientale ed infrastrutturale, vi è anche la dimensione minima dell'area e la localizzazione rispetto ai potenziali utenti;
- In termini generali, riveste particolare importanza nell'edificio destinato a R.S.A. l'articolazione delle funzioni, organizzando ordinariamente, al piano terra, i locali comuni e per le attività diurne, mentre ai piani superiori, le camere da letto e gli spazi accessori, indicativamente distribuite su almeno due livelli e negli interrati le cucine, i magazzini, gli spogliatoi e tutte le attività di servizio e i locali tecnici;
- I collegamenti verticali dei livelli sovrapposti garantiscono funzionalità, efficienza ed economicità, consentendo la diversificazione dei percorsi degli utenti rispetto a quello degli operatori;
- Le residenze sanitarie assistenziali, quindi, per poter erogare i servizi a cui sono destinate ed essere gestite in termini di economicità ed efficienza devono avere alcune e ben definite caratteristiche tipologiche, costruttive e distributive;
- Interventi che si discostano dalle soluzioni ottimali determinano maggiori costi d'impianto e di gestione che si riflettono necessariamente sulla possibilità che la struttura sia realizzata e in secondo luogo ma non meno importante, sui futuri costi di funzionamento che ovviamente ricadranno in parte sugli utenti finali ed in parte a carico del Servizio Sanitario, in caso di accreditamento della struttura sanitaria;

Rilevato che l'operatore economico ha chiesto di modificare il PRGC come di seguito riportato per superare alcune criticità che precludono o comunque compromettono in parte la realizzazione di una residenza sanitaria assistita (RSA) di 120 posti, ancorchè la destinazione d'uso sia ammessa dal vigente PRGC sull'area normativa Cr2(3):

- Di consentire la presentazione dell'istanza di piano esecutivo convenzionato ai proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili;
- Non essendo possibile realizzare gli interrati per le specifiche limitazioni dell'area in esame, di poter realizzare una R.S.A. costituita da 4 livelli interamente fuori terra;
- Stante la necessità propria della R.S.A. di avere altezze di interpiano superiori a quelle ordinariamente impiegate per le residenze, di modificare il parametro con cui si calcola l'edificabilità dei terreni sostituendo il parametro volume 0,60 mc/mq con il parametro S.L.P. pari a 0,20 mq/mq, ovvero assumendo convenzionalmente un'altezza di 3,00 m convenzionale teorica;

Valutato di accogliere parzialmente quanto richiesto dall'operatore economico per le argomentazioni di seguito riportate:

- L'art. 11 comma 2 lett. b) delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente ammette la presentazione dell'istanza di piano esecutivo convenzionato ai proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili. Con l'art. 56 della L.R. 3/2013 è stato sostituito il comma 1 dell'art. 43 della L.U.R. introducendo la facoltà di presentare istanza di piano esecutivo convenzionato ai proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili. Alla luce delle sopravvenute nuove disposizioni normative regionali, l'Amministrazione Comunale ritiene ammissibile la richiesta dell'operatore volta alla presentazione dell'istanza di piano esecutivo convenzionato ai proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili;
- In relazione all'impossibilità di realizzare locali interrati l'Amministrazione Comunale ritiene di accogliere parzialmente l'aumento del numero dei piani fuori terra e dell'altezza in gronda originariamente prospettato ritenendo prevalente il corretto inserimento nel contesto caratterizzato da edifici di due piani fuori terra e circa m 7,50 di altezza;
- A parità di sviluppo in superficie si consente nel solo caso della destinazione d'uso S6 di realizzare locali con un interpiano maggiore in coerenza con le disposizioni normative, le esigenze impiantistiche e strutturali proprie di una R.S.A.. Una norma come quella proposta, in parziale accoglimento, che consenta l'incremento dell'altezza dell'interpiano per la destinazione d'uso S6, fermo restando l'apprezzabile valorizzazione dei terreni a tal fine destinati, non comporta l'incremento del carico antropico di un intervento edificatorio che è direttamente proporzionale alle superfici sviluppate. Al fine di non avere distinti parametri di determinazione dell'edificabilità territoriale riconducibili alla sola destinazione d'uso S6 non viene accolta l'ipotesi di sostituzione del parametro volume con il parametro SLP mantenendo l'indice territoriale di 0,60 mc/mq;

Atteso che:

- L'Amministrazione Comunale, in relazione alla richiesta di variante al vigente P.R.G.C. di cui trattasi, ha la potestà di valutarne l'interesse pubblico all'accoglimento totale o parziale, impiegando anche, in relazione all'estensione dell'area oggetto della variante, i principi dell'assoggettamento degli interventi edilizi sottesi al contributo straordinario di urbanizzazione (C.S.U.) di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed alla perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis comma 1 della L.R. 56/1977 e s.m.i., perseguendo, quindi, le seguenti finalità:
 - evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
 - ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del Piano;
 - perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare;

- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione;
- Nel caso di variante urbanistica su istanza di parte e su specifica e ben individuabile area (come nel presente caso), al fine di evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari e ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del Piano, la modifica di previsioni comportanti apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private non può che essere subordinata alla partecipazione dei soggetti privati (in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti) all'onerosità propria del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis comma 1 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- Le modifiche delle previsioni del P.R.G.C. vigente devono essere commisurate alla natura e all'entità dell'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con la variante urbanistica e nel caso di specie si interviene su terreni già edificabili e senza mutarne le destinazioni d'uso già ammesse dal Piano;

Considerato che con la presente variante urbanistica, in relazione agli specifici obiettivi assegnati dalla L.U.R. (in particolare art. 11 lett. e) f) e g)) allo strumento urbanistico generale, si introducono modifiche al P.R.G.C. al fine di:

- Sopperire alla frammentazione della proprietà immobiliare che costituisce una delle criticità all'attuazione delle previsioni urbanistiche, consentendo l'attuazione delle previsioni del P.R.G.C. introducendo per le aree di cui trattasi la possibilità ammessa dall'art. 43 comma 1 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- Adeguare le previsioni dello strumento urbanistico generale per consentire la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (destinazione d'uso già prevista dal P.R.G.C. vigente) fortemente condizionata da specifiche esigenze tipologiche, distributive e gestionali, impiegando l'istituto del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 co. 4 lett. d-ter) T.U.E. e lo strumento della perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Visto il Progetto Preliminare della Variante urbanistica n. 81 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "*Modifica all'art. 28-3-2 area normativa Cr2 delle N.T.A.*", redatta dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Fascicolo unico ad oggetto: "*Variante n. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - " MODIFICA ALL'ART. 28-3-2 AREA NORMATIVA CR2 DELLE N.T.A.*", contenente:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Sintesi delle modifiche;
- Elaborato ad oggetto: "*Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS*";
- Elaborato D2 ad oggetto: "Norme Tecniche di Attuazione – volume II" limitatamente all'articolo 28-3-2;

Rilevato che, come documentato nella Relazione Illustrativa, le principali modifiche apportate al vigente PRGC con la suddetta Variante urbanistica n. 81 possono essere così sintetizzate:

- a) Si modificano le prescrizioni della normativa particolare per l'area Cr2 (3) ammettendo per l'area oggetto della variante urbanistica l'applicazione di quanto disposto dall'art. 43 comma 1 della L.R. 56/1977 e s.m.i. sopra richiamato attinenti i presupposti per la presentazione di una proposta di S.U.E.;
- b) Si modificano le prescrizioni della normativa particolare per l'area Cr2 (3) ammettendo, esclusivamente per la destinazione d'uso S6, facoltà aggiuntive che possono essere esercitate dai proponenti del S.U.E. a fronte del versamento del contributo straordinario di urbanizzazione (C.S.U.);
- c) In relazione alla possibilità di esercitare o meno le facoltà previste dalla presente variante, in modo parziale o totale, la determinazione del C.S.U. è normata, rinviando alla fase attuativa la determinazione dell'importo;

Rilevato che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa che si richiamano integralmente, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge, in quanto in base ai disposti di legge:

“a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;”

Rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento alle porzioni di territorio interessate, la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, limitandosi ad introdurre prescrizioni per la specifica porzione di territorio ricadente nell'area normativa Cr2 (3) di cui trattasi. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici;

“b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;”

La presente variante urbanistica interessa una porzione di territorio già assoggettata alla formazione di strumento urbanistico esecutivo d'iniziativa privata nell'ambito del quale dovrà essere garantito il reperimento delle opere di urbanizzazione afferenti gli edifici privati di nuova costruzione e sia soddisfatta una quota pregressa di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R.. L'ambito di applicazione delle norme/modifiche introdotte con la presente variante urbanistica si limita alla porzione di territorio individuata cartograficamente come area normativa Cr2 (3) avente superficie di circa 41.800 mq. La presente variante urbanistica non influisce in alcun modo sulla funzionalità di infrastrutture a rilevanza sopra comunale, non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione d'infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sopra comunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;

“c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;”

La presente variante non incide sull'estensione delle aree individuate a servizi di cui all'art. 21 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C., nei limiti previsti per le varianti parziali di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R., come illustrato nella tabella dimostrativa facente parte della presente relazione.

La presente variante non incide sull'estensione delle aree individuate a servizi di cui all'art. 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Massima riduzione ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.393 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, riduzione delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 28.139,31 < \text{mq } 32.196,5$.

La dotazione di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. come modificata dalle varianti parziali e dall'incremento della capacità insediativa residenziale dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta essere maggiore di 25,00 mq/abitante, ovvero 26,50 mq/abitante [$\text{mq } 1.710.306,69 / (64.393+158 \text{ abitanti})$].

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante;

“d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;”

La presente variante non incide sull'estensione e la conformazione delle aree individuate a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Massima aumento ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.393 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, aumento delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 15.957,70 < \text{mq } 32.196,5$.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente l'aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

L'aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante;

“e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;...”

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria residenziale individuate dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme applicabili alla destinazione d'uso residenziale di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti. La verifica di cui alla presente lettera “e” non si applica per gli effetti determinati dai permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

“f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;”

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive individuate dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive;

“g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;”

La presente variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante ;

“h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate

per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, gli interventi ammessi e previsti, l'indice di edificabilità ove presente;

Preso atto che, come documentato al paragrafo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, il presente progetto di Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R. in quanto :

- La cartografia del P.R.G.C. di Moncalieri non individua la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art 12 comma 5bis della L.U.R. necessaria al fine della verifica di cui all'art. 17 comma 6 della L.U.R. di cui si riporta per estratto il testo: *"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali."*;
- Il Comune di Moncalieri ha approvato il perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/1995 del 24.11.1995 e l'area oggetto della presente variante urbanistica è interclusa e per circa $\frac{3}{4}$ del perimetro confina con l'area individuata "centro abitato" nelle tavole cartografiche allegate alla delibera sopra citata (tavole 10 e 11);
- le modifiche previste dalla presente Variante urbanistica sono ricomprese all'interno del perimetro del distretto urbanistico DR5 del vigente PRG (Borgata Bauducchi) dotato di adeguate opere di urbanizzazione primaria (con previsione di potenziamento del servizio idrico integrato e di allontanamento delle acque meteoriche) a cui collegarsi funzionalmente e non prevedono nuove aree insediative e/o di espansione né sono previste variazioni agli azionamenti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale per la presente Variante urbanistica parziale n. 81 al vigente PRGC intende avvalersi del procedimento integrato di approvazione e valutazione dove la prevista verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sarà esperita contestualmente alla fase di pubblicazione della variante medesima secondo le modalità disciplinate nella tabella "j.1." dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Visto l'elaborato ad oggetto: *"Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS"* redatto, in forza della D.D. n. 682 del 9.04.2019 e del Disciplinare d'Incarico n. 8274 del 29.04.2019, dall'arch. Gian Carlo Paglia (P.IVA 06441460018) dello studio Associato Architetti Paglia con sede in Agliè (TO), trasmesso il 10.06.2019 prot. n. 54317, facente parte del progetto di variante urbanistica n. 81 al vigente PRGC e finalizzato all'espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dalla predetta D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Preso atto che, come documentato nella Relazione illustrativa, la presente Variante Urbanistica n. 81 al vigente PRGC:

- Risulta compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06 e non si rende necessaria alcuna revisione al medesimo, in quanto le modifiche non incidono sulle destinazioni d'uso del P.R.G.C. vigente;
- Non interferisce con le aree di danno e/o di esclusione degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati dalla Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) approvato con D.C.C. n. 177 del 20.12.2018, pubblicata al B.U.R.P. n. 5 del 31.01.2019;
- Risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, come documentato al paragrafo 3 della Relazione illustrativa, la presente Variante urbanistica risulta coerente e rispetta le norme, ai sensi dell'art. 46 co.9 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L. n. 114/98 e s.m.i., la L.R. n. 28/99 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Progetto preliminare di Variante urbanistica n. 81 al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "*Modifica all'art. 28-3-2 area normativa Cr2 delle N.T.A.*", redatta dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 - Fascicolo unico ad oggetto: "*Variante n. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - " MODIFICA ALL'ART. 28-3-2 AREA NORMATIVA CR2 DELLE N.T.A.*", contenente:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Sintesi delle modifiche;
 - Elaborato ad oggetto: "*Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS*";
 - Elaborato D2 ad oggetto: "Norme Tecniche di Attuazione – volume II" limitatamente all'articolo 28-3-2;
2. Di integrare, sentita la I° Commissione Consiliare del 19/16/2019, il comma 17 dell'art. 28-3-2 delle N.T.A. della presente Variante urbanistica come segue, dopo le parole: "*art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001.*" inserire le parole: "*da impiegarsi per la cessione ed attrezzamento di maggiori aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R..*"
3. Di dare atto che le N.T.A. adottate con il presente atto deliberativo aggiornano le corrispondenti N.T.A. del vigente PRGC;
4. Di dare atto che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa che si richiamano integralmente, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge, in quanto in base ai disposti di legge:

"a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;"

Rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento alle porzioni di territorio interessate, la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, limitandosi ad introdurre prescrizioni per la specifica porzione di territorio ricadente nell'area normativa Cr2 (3) di cui trattasi. Inoltre,

la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici;

“b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;”

La presente variante urbanistica interessa una porzione di territorio già assoggettata alla formazione di strumento urbanistico esecutivo d’iniziativa privata nell’ambito del quale dovrà essere garantito il reperimento delle opere di urbanizzazione afferenti gli edifici privati di nuova costruzione e sia soddisfatta una quota pregressa di aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.U.R.. L’ambito di applicazione delle norme/modifiche introdotte con la presente variante urbanistica si limita alla porzione di territorio individuata cartograficamente come area normativa Cr2 (3) avente superficie di circa 41.800 mq. La presente variante urbanistica non influisce in alcun modo sulla funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale, non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione d’infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovra comunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;

“c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;”

La presente variante non incide sull’estensione delle aree individuate a servizi di cui all’art. 21 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C., nei limiti previsti per le varianti parziali di cui al comma 5 dell’art. 17 della L.U.R., come illustrato nella tabella dimostrativa facente parte della presente relazione.

La presente variante non incide sull’estensione delle aree individuate a servizi di cui all’art. 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Massima riduzione ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.393 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, riduzione delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 28.139,31 < \text{mq } 32.196,5$.

La dotazione di aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.U.R. come modificata dalle varianti parziali e dall’incremento della capacità insediativa residenziale dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta essere maggiore di 25,00 mq/abitante, ovvero 26,50 mq/abitante [$\text{mq } 1.710.306,69 / (64.393+158 \text{ abitanti})$].

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante;

“d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;”

La presente variante non incide sull’estensione e la conformazione delle aree individuate a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Massima aumento ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.393 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, aumento delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 15.957,70 < \text{mq } 32.196,5$.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente l’aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

L’aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante;

“e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;...”

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria residenziale individuate dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme applicabili alla destinazione d'uso residenziale di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti. La verifica di cui alla presente lettera "e" non si applica per gli effetti determinati dai permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

"f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;"

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive individuate dal vigente P.R.G.C..Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive;

"g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;"

La presente variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante ;

"h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti."

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogeneo d'intervento le destinazioni d'uso, gli interventi ammessi e previsti, l'indice di edificabilità ove presente;

5. Di dare atto che, per le motivazioni illustrate in narrativa e qui integralmente richiamate, la presente Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R.;
6. Di dare atto che, la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 17 comma 8 della L.U.R., sarà esperita contestualmente alla fase di pubblicazione della variante medesima secondo le modalità disciplinate nella tabella "j.1." dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

7. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 81 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione, non modificando alcuna previsione localizzativa, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
8. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 81 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione non interferisce con le aree di danno e/o di esclusione degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati dalla Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) approvata con D.C.C. n. 177 del 20.12.2018, pubblicata al B.U.R.P. n. 5 del 31.01.2019;
9. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica n. 81 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, per le motivazioni indicate al paragrafo 3) della Relazione illustrativa, la presente Variante urbanistica risulta coerente e rispetta le norme, ai sensi dell'art. 46 co.9 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;
10. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
11. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Si apre la discussione e prendono la parola i Consiglieri Demontis, Longhin e il Sindaco, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 7 Consiglieri:

Calligaro, Furci, Giachino, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 18 Consiglieri
Votanti n. 18 Consiglieri
Voti favorevoli n. 16
Astenuiti zero
Voti contrari n. 2 (Cerrato, Longhin)
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 7 Consiglieri:

Calligaro, Furci, Giachino, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 18 Consiglieri
Votanti n. 18 Consiglieri
Voti favorevoli n. 16
Astenuiti zero
Voti contrari n. 2 (Cerrato, Longhin)
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

Il Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)